

Allegato "A" ad atto in data 5 novembre 2009

Repertorio numero 6317

Raccolta numero 1840

#### STATUTO

Articolo 1) E' costituita una associazione denominata "GOCCE DI VITA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S."

Articolo 2) La sede dell'Associazione è fissata in Firenze.

Articolo 3) L'Associazione, senza fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e assistenza socio - sanitaria, al fine di provvedere e contribuire a:

- 1) il sostegno di persone o gruppi di persone per il loro sostentamento, cura, formazione educativa e professionale;
- 2) la tutela degli orfani;
- 3) la reperibilità di beni di primaria utilità quali acqua, cibo, lavoro, casa e simili;
- 4) la reperibilità di medicinali;
- 5) la formazione di medici e paramedici;
- 6) la sponsorizzazione di progetti umanitari.

Per perseguire tali scopi l'Associazione potrà raccogliere fondi, organizzare eventi di ogni tipo, il cui ricavato netto verrà messo a disposizione dei progetti che il Consiglio Direttivo deciderà di so-

stenere e/o realizzare.

Per perseguire le finalità sopra enunciate, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori e-  
lencati nella norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4  
dicembre 1997, n° 460 e precisamente:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- istruzione e formazione;
- beneficenza.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività di-  
verse da quelle sopra elencate.

Articolo 4) L'Associazione è aperta a tutti coloro  
che, interessati alla realizzazione della finalità  
istituzionale, ne condividono lo spirito e gli idea-  
li.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato  
e non può essere disposta per un periodo temporaneo,  
fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associa-  
zione. Essi si dividono in:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che aderiscono all'Asso-  
ciazione entro tre mesi dalla costituzione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo con maggioranza di almeno i due terzi. Possono essere altresì soci benemeriti quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa con maggioranza di almeno i due terzi.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati in ordine ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione di nuovi associati è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; l'eventuale rigetto deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro degli Associati.

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso, per esclusione o per decadenza.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione, all'associato devono essere contestati per iscritto gli addebiti a lui mossi, consentendogli la facoltà di replica, fatta eccezione per l'ipotesi di decadenza per morosità, la quale si perfeziona automaticamente al decorso del termine previsto per il pagamento; è fatta salva l'impugnativa del provvedimento ai sensi di legge.

L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Gli associati corrispondono alla Associazione una quota sociale annuale, che verrà fissata anno per anno dall'assemblea ordinaria degli associati.

Tutte le quote sociali ed i contributi comunque ver-

sati all'Associazione sono a fondo perduto.

La quota associativa è intrasmissibile, sia per atto tra vivi che per atto mortis causa.

Articolo 5) Tutti gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati, con la firma della domanda di ammissione, riconoscono ed accettano tutte le norme contenute nel presente statuto.

Non possono fare parte dell'Associazione coloro che

hanno riportato condanne per delitto non colposo.

Articolo 6) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea generale ordinaria degli associati per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per quanto altro di sua competenza.

Articolo 7) Assemblee

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Consiglio Direttivo o su iniziativa di almeno un decimo (1/10) degli associati, i quali facciano pervenire per iscritto, anche tramite posta elettronica, la richiesta di convocazione con l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro un mese dalla richiesta.

In prima convocazione le Assemblee sono valide con la presenza della metà più uno degli associati e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo dovranno essere deliberate in sede straordinaria con il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati presenti nell'assemblea, purchè rappresentino almeno 1/3 (un terzo) di tutti gli associati.

Nelle assemblee è ammessa la rappresentanza conferita per iscritto ad altri associati.

Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

Possono prendere parte alle assemblee e votare gli aventi diritto al voto in regola con le quote sociali.

La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tale lettera di convocazione deve essere spedita agli associati almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Le assemblee sono presiedute dall'associato indicato dall'Assemblea stessa la quale provvederà anche a designare il Segretario e, occorrendo, due Scrutato-

ri.

#### Articolo 8) Consiglio Direttivo

L'assemblea ordinaria degli associati elegge tra gli aventi diritto al voto un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.

#### Articolo 9) Poteri del Consiglio

Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; inoltre il Consiglio decide sull'ammissione degli associati, e provvede alla convocazione delle assemblee.

Articolo 10) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio, ad esso spetta la firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.

Articolo 11) Il Vice Presidente sostituisce il Pre-



sidente in caso di assenza o di impedimento a tutti gli effetti.

Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali.

Articolo 12) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Potrà inoltre riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due (2) consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale la parte cui accede il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono verbalizzate a cura del Segretario sull'apposito libro.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti gli acquisti immobiliari e l'assunzione di debiti di ogni tipo devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Il Consigliere che per tre riunioni consecutive non partecipa, senza giustificato motivo al Consiglio decade dalla carica e viene sostituito con il primo

dei non eletti.

#### Articolo 13) Bilancio

Al termine di ogni anno solare viene formato il bilancio con criteri di oculata amministrazione per essere presentato con le relazioni d'uso all'assemblea ordinaria.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché i fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 14) Sindaci

I Sindaci in numero di tre possono essere nominati dall'Assemblea generale ordinaria a sua discrezione e durano in carica due anni. Ai sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa.

Essi faranno una relazione del loro operato all'assemblea degli associati.

Le cariche sono gratuite.

Articolo 15) Libri sociali sono:

a) il libro degli associati, ove gli associati saranno distinti in base alla categoria di appartenenza;

b) il libro riunioni e deliberazioni delle assemblee generali degli associati;

c) il libro riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono sempre liberamente consultabili dagli associati.

Articolo 16) L'Associazione non può essere sciolta e non può devolvere il proprio patrimonio se non con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o i fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17) Per quanto non è contemplato dal presente statuto valgono i principi generali in materia di Associazioni e Onlus.

F.TO DANIELA LAZZERI

F.TO RITA PESTELLINI

F.TO RINO GASPARINI

F.TO GIOVANNA DANI

F.TO LEONARDO MOROZZI

F.TO SERGIO CROCI

F.TO MARCO CAMBI

F.TO DANIELA ROSELLI

F.TO JACOPO SODI NOTAIO